

2 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC), RS 916.201

2.1 Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera vige un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Le nuove disposizioni sono state varate dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 nel quadro della nuova ordinanza sulla salute dei vegetali OSaIV (RS 916.20). Questa è stata integrata dai dipartimenti DEFR e DATEC con un'ordinanza interdipartimentale, approvata il 14 novembre 2019 dai rispettivi direttori. L'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) contiene disposizioni tecniche dettagliate nonché elenchi di organismi e merci.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Il divieto concernente l'importazione, la produzione e la messa in commercio di *Cotoneaster* Ehrh. nonché *Photinia davidiana* Cardot e *Photinia nussia* Cardot non è più proporzionato e viene abrogato.

Ai servizi cantonali competenti è attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG, delle aree nelle quali la frequenza d'insorgenza (prevalenza) dell'agente patogeno della malattia del legno nero sulla vite va mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta. Ciò facilita la sorveglianza e la lotta contro il patogeno della flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) da parte dei servizi cantonali competenti in quanto il patogeno provoca gli stessi sintomi della malattia del legno nero.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6

Il divieto di importare, produrre e mettere in commercio determinate piante ospiti del fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) non è più tecnicamente giustificabile né proporzionato e viene quindi abolito per le ragioni seguenti.

- Dal 2002, a causa del fuoco batterico, in tutta la Svizzera sono vietate l'importazione, la produzione e la messa in commercio di piante ospiti delle specie dei generi *Cotoneaster* Ehrh. nonché *Photinia davidiana* Cardot e *Photinia nussia* Cardot. Vent'anni fa questo divieto era stato emanato in particolare con lo scopo di impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione del fuoco batterico in Svizzera. Nonostante l'adozione di contromisure, nel corso degli anni il fuoco batterico si è comunque insediato e diffuso sul territorio elvetico e di conseguenza, secondo il nuovo diritto sulla protezione dei vegetali (entrato in vigore il 1° gennaio 2020), in Svizzera è stato regolamentato come organismo da quarantena rilevante per le zone protette solo nel Canton Vallese. Dal 2020, vista la sua diffusione, nel resto del Paese il batterio è considerato un organismo regolamentato non da quarantena, per il quale vige un obbligo di sorveglianza, di notifica e di lotta solo nelle «zone a bassa prevalenza» delimitate da alcuni Cantoni. Il 15 aprile 2022 il DEFR e il DATEC hanno abolito l'ultima zona protetta per il fuoco batterico nel Canton Vallese, poiché anche lì l'eradicazione del batterio non è più ritenuta probabile. Da allora, in Svizzera *E. amylovora* non è più regolamentato come organismo da quarantena.
- Un divieto è una misura relativamente incisiva che dovrebbe limitarsi a impedire in modo efficace l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena.
- Come Parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV; RS 0.916.20), la Svizzera può stabilire e adottare soltanto misure fitosanitarie tecnicamente giustificate e che non limitano inutilmente il commercio internazionale. Secondo questa Convenzione, le misure fitosanitarie devono essere limitate allo stretto necessario per proteggere i vegetali. Un divieto d'importazione di vegetali teso a impedire l'introduzione e la diffusione di un organismo regolamentato non da quarantena già insediato e ampiamente diffuso all'interno del Paese non è più sostenibile dal profilo tecnico e secondo la CIPV si tratta di una limitazione ingiustificata del commercio che va abolita.

- La limitazione geografica del divieto di produrre e mettere in commercio piante ospiti all'interno del Paese alla «zona a bassa prevalenza» delimitata da alcuni Cantoni è considerata impossibile da controllare e da attuare (e quindi è sproporzionata).

Vista la proposta di abolire il divieto d'importazione, è necessario definire nuovi requisiti per l'importazione di *Cotoneaster* Ehrh. da Paesi terzi. Gli allegati 5 e 7 sono adeguati di conseguenza. Le nuove disposizioni corrispondono al diritto vigente in materia di salute dei vegetali nell'UE (regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, modifica dell'11 aprile 2022¹).

Indipendentemente dalla presente modifica dell'ordinanza e dal fuoco batterico, in applicazione della mozione 19.4615 «Vietare la vendita di neofite invasive» il Consiglio federale sta elaborando una base legale per vietare la messa in commercio (incl. divieto d'importazione e di vendita) di piante invasive. Un eventuale divieto di messa in commercio potrebbe riguardare il *Cotoneaster horizontalis* in quanto si tratta di una specie invasiva. Le altre specie di *Cotoneaster* non sono invece considerate invasive in Svizzera.

Articolo 6a

La flavescenza dorata della vite (sinonimo: Flavescence dorée; nome scientifico: Grapevine flavescence dorée phytoplasma) è provocata da un agente patogeno particolarmente pericoloso, che è regolamentato come organismo da quarantena e sottostà quindi all'obbligo di notifica e di lotta. La malattia è già presente in alcune regioni della Svizzera (in particolare nei Cantoni Ticino, Vaud e Vallese) ed è oggetto di misure di lotta ufficiali. Sulla vite questo fitoplasma provoca sintomi che a occhio nudo non sono distinguibili da quelli causati dall'agente patogeno della malattia del legno nero (sinonimo: Bois noir; nome scientifico: *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*). Una distinzione è possibile soltanto sulla base del risultato dell'analisi di laboratorio alla quale vengono sottoposti i campioni vegetali sospetti. Contrariamente alla flavescenza dorata della vite, l'agente patogeno della malattia del legno nero non è considerato un organismo da quarantena, bensì un organismo regolamentato non da quarantena e quindi non sottostà all'obbligo di lotta. A causa della mancanza di un tale obbligo, per i servizi cantonali competenti è difficile sorvegliare e lottare contro la flavescenza dorata della vite.

Se vi è il rischio che un organismo regolamentato non da quarantena arrechi danni considerevoli all'agricoltura o all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, la Confederazione può autorizzare i Cantoni a prendere o ordinare misure adeguate. In analogia a quanto intrapreso in relazione al fuoco batterico (*Erwinia amylovora*, cfr. art. 6 e direttiva n. 3 dell'UFAG), a settembre 2021 diversi Cantoni hanno chiesto all'UFAG di elaborare una proposta per una base legale che consenta loro di prendere o ordinare misure ufficiali adeguate in determinate aree anche contro la malattia del legno nero, onde sorvegliare e contrastare meglio la flavescenza dorata della vite.

In analogia alle disposizioni concernenti il fuoco batterico, ai servizi cantonali competenti viene attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG e sulla base di una decisione generale, delle aree in cui la prevalenza dell'agente patogeno della malattia del legno nero viene mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta (cpv.1). Se possibile, queste zone a bassa prevalenza vanno delimitate a livello regionale (ovvero interi Comuni, regioni o tutto il territorio cantonale). Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFAG emanerà una direttiva nella quale preciserà quali criteri devono rispettare e quali procedure devono seguire per delimitare queste aree.

Per i proprietari di piante di vite in queste aree viene introdotto un obbligo generale di lotta contro la malattia del legno nero (cpv. 2). Una sospetta infestazione da malattia del legno nero deve essere notificata senza indugio al servizio cantonale competente (cfr. art. 8 OSaIV). Se a quest'ultimo è notificato un sospetto di questo tipo, esso è tenuto a prelevare dalla pianta un campione per effettuare

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, versione della GU L 319 del 10.12.19, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16.06.2022, GU L 458 del 22.12.2021.

un'analisi di laboratorio al fine di verificare se i sintomi sono causati dall'organismo da quarantena flavescenza dorata della vite (cfr. art. 10 OSaIV). I campioni sono sottoposti ad analisi di routine tese a individuare anche la malattia del legno nero. Se un'analisi di laboratorio ne conferma la presenza in un'area delimitata, i proprietari di piante in tale area hanno l'obbligo di rimuoverle e distruggerle senza indugio e adeguatamente. L'obiettivo primario di queste misure di lotta all'interno dell'area non è eradicare la malattia del legno nero (poiché l'organismo nocivo non è regolamentato come organismo da quarantena), bensì facilitare l'eradicazione della flavescenza dorata della vite.

Il servizio cantonale competente è tenuto a controllare che la pianta infestata sia rimossa e distrutta senza indugio e adeguatamente dal relativo proprietario (cpv. 3). L'UFAG preciserà le modalità del controllo in una direttiva. Se necessario, nel caso specifico il servizio cantonale competente può emettere una decisione nella quale ordina al proprietario della pianta infestata di attuare questa misura.

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è competente per l'esecuzione del diritto in materia di protezione dei vegetali se si tratta di una particella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF. In questi casi, pertanto, il controllo dell'attuazione delle misure di lotta alla malattia del legno nero è di competenza del SFF e non del Cantone (cpv. 4).

Non è prevista una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione ai costi dei Cantoni (incl. eventuali indennità a proprietari danneggiati).

Allegati 5, 6, 7 e 8

A partire dal 1° gennaio 2024 la tariffa doganale svizzera subirà delle modifiche in seguito all'abolizione dei dazi industriali². Questa revisione comporta l'adeguamento di determinate voci di tariffa negli allegati 5, 6, 7 e 8 dell'OSaIV-DEFR-DATEC.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione.

2.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni. Siccome in viticoltura i servizi cantonali competenti adottano già misure di sorveglianza e di lotta contro la flavescenza dorata della vite, per i Cantoni la delimitazione di «zone a bassa prevalenza» in relazione alla malattia del legno nero proposta nel nuovo articolo 6a non comporta un maggior dispendio significativo in termini di risorse umane e finanziarie. Le nuove misure ufficiali contro la malattia del legno nero facilitano la lotta contro la flavescenza dorata della vite e quindi consentono di risparmiare anche delle risorse. Inoltre, la delimitazione di aree a bassa prevalenza da parte dei Cantoni avviene su base volontaria.

2.4.3 Economia

Siccome il fuoco batterico è già molto diffuso in Svizzera e i Cantoni possono continuare a ordinare misure di lotta contro questo agente patogeno a livello regionale (le parti di piante infestate dal fuoco batterico devono essere rimosse nelle «aree a bassa prevalenza»), si presuppone che l'abolizione dei divieti di cui all'articolo 6 non comporterà maggiori danni nella coltivazione di frutta a granelli a causa dell'infestazione da fuoco batterico. Pertanto, la proposta di modifica dell'articolo 6 non avrà presumibilmente ripercussioni significative sull'economia.

² Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica del 15 febbraio 2023; RS 632.10

Nel complesso il nuovo articolo 6a qui proposto ha un impatto positivo sulla produzione viticola in Svizzera, in quanto grazie alle misure di lotta supplementari è possibile ridurre i danni causati alla vite dalla flavescenza dorata della vite e dalla malattia del legno nero.

2.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sull'ambiente.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica prevista dell'OSaV-DEFR-DATEC tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement). Le disposizioni sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale e corrispondono a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali³ (CIPV). Questa modifica è anche importante per l'aggiornamento dell'allegato 4 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) al fine di mantenere il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie tra la Svizzera e l'UE.

2.6 Entrata in vigore

La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2.7 Basi legali

Articoli 29 capoverso 5, 29b capoverso 2 nonché 33 capoversi 1 e 2 OSaV.

³ RS 0.916.20